

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Brescia

Agenzia di Tutela della Salute di Brescia

Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia

Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.ats-brescia.it

Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it

Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980

DECRETO n. 469

del 24/09/2020

Cl.: 1.1.02

OGGETTO: Schema di convenzione collettiva con l'A.S.S.T. Spedali Civili per lo svolgimento di attività di formazione/tirocini curriculari relativi al corso di studio in Tecniche di Laboratorio Biomedico dell'Università Degli Studi di Brescia.

**II DIRETTORE GENERALE - Dott. Claudio Vito Sileo
nominato con D.G.R. XI/1058 del 17.12.2018**

Acquisiti i **pareri** del
DIRETTORE SANITARIO
del
DIRETTORE SOCIO SANITARIO
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini

Dott.ssa Frida Fagandini

Dott.ssa Sara Cagliani



IL DIRETTORE GENERALE

Richiamati:

- l'art. 27 del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, rubricato "Convenzioni per l'uso di strutture extra-universitarie ai fini dello svolgimento di attività didattiche integrative", secondo il quale le Università possono stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, su proposta delle facoltà, e, ove costituiti, dei dipartimenti interessati e sentiti il senato accademico ed il consiglio di amministrazione, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extra-universitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;
- il D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei" che ha soppresso e sostituito il D.M. 509/99;
- la Direttiva n. 2/2005 del Dipartimento della Funzione Pubblica ad oggetto "Tirocini di formazione e di orientamento", che fornisce indicazioni e specificazioni per lo svolgimento dei tirocini nelle PP.AA.;
- la D.G.R. n. X/7763 del 17.01.2018 recante i nuovi "Indirizzi regionali in materia di tirocini";
- il Decreto D.G. Istruzione Formazione e Lavoro n. 6286 del 07.05.2018 che ha introdotto disposizioni attuative in merito alla suddetta D.G.R.;

Rilevato che:

- il Soggetto Promotore è stato riconosciuto da Regione Lombardia – giusta la Comunicazione Regionale Prot. n. H1.2005/0049608 del 04.11.2005 - quale Istituzione sanitaria accreditata ai fini dell'attivazione del Corso di Studio in Tecniche di Laboratorio Biomedico;
- in data 11 gennaio 2006 è stato stipulato il Protocollo d'Intesa Regione Lombardia/Università degli Studi di Brescia – vigente a tutt'oggi - per i Corsi di Studio delle professioni sanitarie;
- il Soggetto Promotore con Decreto n. 264 del 06.03.2020 ha proceduto al rinnovo della convenzione con l'Università degli studi di Brescia per regolamentare i rapporti di cooperazione relativamente al Corso di Studio in Tecniche di Laboratorio Biomedico;
- in applicazione dell'art.2, punto 2 della medesima convenzione, qualora le strutture e le risorse a disposizione non assicurino il progressivo svolgimento di tutte le attività formative necessarie per il raggiungimento degli obiettivi professionalizzanti definiti per il Corso di Studio in oggetto, il Soggetto Promotore, d'intesa con il Dipartimento di Medicina Molecolare e Traslazionale dell'Università degli Studi di Brescia, a cui afferisce il Corso di Studio in Tecniche di Laboratorio Biomedico, si impegna a stipulare ulteriori specifici rapporti di convenzione con Istituzioni sanitarie pubbliche o private accreditate e a contratto con il S.S.R., in possesso dei requisiti per le attività formative;

Dato atto che l'A.S.S.T Spedali Civili con nota del 09.07.2020, atti ATS prot. n. 0057292 del 10.07.2020, ha manifestato a questa Agenzia la volontà di addivenire alla sottoscrizione di una convenzione generica, atta a regolare i rapporti intercorrenti fra le parti in ordine alla formazione di tirocinanti;

Considerato che tale richiesta risponde ai requisiti richiesti dal Regolamento aziendale per lo svolgimento dei tirocini e delle frequenze volontarie, adottato con Decreto D.G. ASL n. 634 del 18.12.2014;

Visto il parere favorevole espresso, al riguardo, dal Direttore Sanitario con nota allegata al prot. n. 0057292 del 10.07.2020;

Rilevato che è prestata dall'Università degli Studi di Brescia apposita garanzia assicurativa presso l'INAIL e per "Responsabilità Civile verso Terzi";



Precisato che l'Agenzia si riserva comunque la facoltà di valutare, di volta in volta - secondo le proprie esigenze istituzionali e le effettive possibilità di accogliere gli interessati - ciascuna richiesta di inserimento pervenuta, al fine della conseguente attivazione dei singoli tirocini;

Precisato altresì che l'eventuale onere derivante dalla fruizione del servizio mensa da parte dei tirocinanti sarà rimborsato dall'A.S.S.T Spedali Civili, nonché anche l'eventuale onere derivante dal noleggio delle divise;

Richiamato altresì:

- il D.Lgs. 502 del 30.12.1992 e ss.mm.ii;
- la L.R. 11 agosto 2015, n. 23 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)", e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 16.04.2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", recepito dal "Codice di Comportamento dell'Agenzia di Tutela della Salute di Brescia", adottato con Decreto D.G. ATS n. 510 del 12.10.2018;

Vista la proposta del Direttore del Servizio Gestione Personale e Sviluppo Professionale, Dott. Bruno Galetti, che attesta, in qualità di Responsabile del Procedimento, la regolarità tecnica del presente atto;

Dato atto che gli oneri relativi all'imposta di bollo, conseguenti alla stipula della convenzione, saranno assolti dall'A.S.S.T. Spedali Civili secondo le modalità di cui all'art. 6 del D.M. del 17.06.2014, e rimborsati nella misura del 50% come dall'art. 10 della convenzione;

Dato atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l'Agenzia;

Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini, del Direttore Sociosanitario, Dott.ssa Frida Fagandini e del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Sara Cagliani, che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;

D E C R E T A

- a) di accogliere la richiesta formulata dall'A.S.S.T Spedali Civili per la stipula della convenzione per lo svolgimento di tirocini, mediante la sottoscrizione del testo che, quale schema, si unisce in allegato al presente provvedimento (Allegato "A" composto di pagine n. 5);
- b) di dare atto che la convenzione decorrerà dall'Anno Accademico 2020/2021 e terminerà con l'Anno Accademico 2022/2023 e sarà rinnovabile su richiesta della medesima A.S.S.T. Spedali Civili;
- c) di precisare che, in ogni caso, l'Agenzia si riserva la facoltà di valutare, di volta in volta - secondo le proprie esigenze istituzionali e le effettive possibilità di accogliere gli interessati - ciascuna richiesta di inserimento pervenuta, al fine della conseguente attivazione dei singoli tirocini;
- d) di precisare che gli oneri relativi all'imposta di bollo conseguenti alla stipula della convenzione, saranno assolti dall'A.S.S.T. Spedali Civili secondo le modalità di cui all'art. 6 del D.M. del 17.06.2014, e rimborsati nella misura del 50% come dall'art. 10 della convenzione;
- e) di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l'Agenzia;
- f) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;
- g) di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n.

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Brescia

33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati personali.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dott. Claudio Vito Sileo

SCHEMA DI CONVENZIONE COLLETTIVA CON L'A.S.S.T. SPEDALI CIVILI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI FORMAZIONE/TIROCINI CURRICULARI RELATIVI AL CORSO DI STUDIO IN TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA

TRA

L'Agenzia di Tutela della Salute di Brescia, con Sede Legale in Brescia – CAP 25124 – Viale Duca degli Abruzzi, n.15 - Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 03775430980 di cui il Legale Rappresentante è il Direttore Generale Dott. Claudio Vito Sileo, a ciò legittimato in forza della Deliberazione di Giunta della Regione Lombardia n. XI/1058 del 17.12.2018, rappresentato, per la firma del presente atto, dal Direttore del Servizio Gestione Personale e Sviluppo Professionale dott. Bruno Galetti, giusta delega conferita dal Direttore Generale con nota prot. N. 0048184 del 15.06.2020, di seguito denominata "Soggetto Ospitante",

E

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale degli Spedali Civili di Brescia, con Sede Legale in Brescia - CAP 25123 - Piazzale Spedali Civili, 1 - Codice Fiscale e Partita I.V.A.: n.03775110988, il cui Legale Rappresentante è il Direttore Generale Dott. Massimo Lombardo, in forza della D.G.R. 16/06/2020 n.XI/3258, rappresentato per la firma del presente atto dal Direttore dell'U.O.C. Affari Istituzionali e Territoriali Dott.ssa Silvia Mentasti, ai sensi e per gli effetti del Decreto n. 939 del 02/11/2017, di seguito denominata "Soggetto Promotore";

PREMESSO:

- il D.Lgs. n.502/92 e s.m.i. prevede che le Regioni, nell'ambito della programmazione regionale, stipulino specifici Protocolli di Intesa con le Università per regolamentare l'apporto alle attività assistenziali del Servizio Sanitario delle Facoltà di Medicina e Chirurgia, nel rispetto delle loro finalità didattiche e scientifiche;
- il Soggetto Promotore è stato riconosciuto da Regione Lombardia – giusta la Comunicazione Regionale Prot. n.H1.2005/0049608 del 04/11/2005 - quale Istituzione sanitaria accreditata ai fini dell'attivazione del Corso di Studio in Tecniche di Laboratorio Biomedico;
- in data 11 gennaio 2006 è stato stipulato il Protocollo d'Intesa Regione Lombardia/Università degli Studi di Brescia – vigente a tutt'oggi - per i Corsi di Studio delle professioni sanitarie;
- il Soggetto Promotore con Decreto n. 264 del 06/03/2020 ha proceduto al rinnovo della convenzione con l'Università degli studi di Brescia per regolamentare i rapporti di cooperazione relativamente al Corso di Studio in Tecniche di Laboratorio Biomedico;
- in applicazione dell'art.2 punto 1 della convenzione sopracitata, il Soggetto Promotore, quale Istituzione sanitaria accreditata, mette a disposizione per il Corso di Studio proprie strutture ospedaliere ed extra ospedaliere idonee per le attività di tirocinio degli studenti, una struttura logistica, le risorse materiali ed umane per le funzioni gestionali, didattiche organizzative; le strutture e risorse vengono fornite in relazione alle esigenze formative degli studenti per la realizzazione del curriculum definito dall'Università;
- in applicazione dell'art.2, punto 2 della medesima convenzione, qualora le strutture e le risorse a disposizione non assicurino il progressivo svolgimento di tutte le attività formative necessarie per il raggiungimento degli obiettivi professionalizzanti definiti per il Corso di Studio in oggetto, il Soggetto Promotore, d'intesa con il Dipartimento di Medicina Molecolare e Traslazionale dell'Università degli Studi di Brescia, a cui afferisce il Corso di Studio in Tecniche di Laboratorio Biomedico, si impegna a stipulare ulteriori specifici rapporti di convenzione con Istituzioni sanitarie pubbliche o private accreditate e a contratto con il S.S.R., in possesso dei requisiti per le attività formative;
- con l'Accordo tra Governo, regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 25/05/2017, sono state individuate le nuove "Linee Guida in materia di tirocini";
- Regione Lombardia ha approvato i nuovi indirizzi in materia di tirocini (di seguito denominati "indirizzi regionali"), da ultimo con Deliberazione di Giunta n. X/7763 del 17/01/2018, ai sensi dei quali è possibile svolgere tirocini promossi sul territorio regionale, curriculari ed

extracurricolari, che non costituiscono un rapporto di lavoro, bensì una metodologia formativa ovvero una misura di politica attiva finalizzata agli obiettivi dell'orientamento, della occupabilità e dell'inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro;

- il successivo Decreto Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione Lombardia n. 6286 del 07 maggio 2018 ha introdotto disposizioni attuative in merito alla suddetta D.G.R.;

- il Soggetto Promotore intende avvalersi attraverso la presente Convenzione collettiva – formalizzata per quanto attiene i caratteri generali con Determinazione Dirigenziale n.863 del 20/06/2018 - della collaborazione dell'Agenzia di Tutela della Salute di Brescia, Soggetto Ospitante, per lo svolgimento delle attività didattico/formative e di tirocinio da parte degli studenti del Corso di Studio in Tecniche di Laboratorio Biomedico.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

1. In riferimento al Corso di Studio in Tecniche di Laboratorio Biomedico, il Soggetto Ospitante si impegna, previo accordo annuale di programmazione didattica ed organizzativa, ad accogliere in tirocinio presso le proprie Strutture, gli studenti iscritti al Corso medesimo, nei settori ed ambiti attivati nella Struttura stessa, per le attività di formazione che saranno definite di volta in volta nei progetti formativi e di orientamento, compatibilmente agli impegni assunti dal Soggetto Ospitante e dal Tutor prescelto al sopraggiungere delle richieste di attivazione dei singoli tirocini;
2. Gli incarichi di tutoraggio sono riservati a personale del Soggetto Ospitante in possesso di idoneo livello di formazione o comunque in possesso dei requisiti didattici, scientifici e professionali previsti per le discipline ricomprese nei settori scientifico-disciplinari dell'ordinamento didattico del Corso di Studio.

ART. 2

1. Il tirocinio formativo tecnico/pratico, svolto dagli studenti iscritti al Corso di Studio in Tecniche di Laboratorio Biomedico non costituisce rapporto di lavoro, anche ai sensi dell'art.18, comma 1, lettera d) della Legge n. 196/1997.
2. Il tirocinio formativo tecnico/pratico è una attività didattica obbligatoria, la cui frequenza è certificata su appositi moduli dall'Assistente di tirocinio/Tutore.
3. Gli obiettivi del tirocinio sono stabiliti dal curriculum di studi in coerenza con gli obiettivi didattici approvati dal Consiglio di Corso e condivisi con il Soggetto Ospitante.
4. Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione e orientamento di ogni singolo studente è seguita e verificata da un Tutor o Assistente di Tirocinio designato dal Coordinatore Didattico in veste di Responsabile didattico-organizzativo e da Tutor interno individuato dal Soggetto Ospitante; ciò al fine di svolgere un ruolo di riferimento e di garanzia del percorso professionalizzante in tutte le sue parti.
Il numero degli Assistenti di tirocinio deve essere adeguato e concordato in relazione al numero degli studenti afferenti. L'impegno orario relativo all'incarico di Tutor/Assistente di tirocinio rientra nell'orario di lavoro contrattuale.
5. La funzione di Assistente di tirocinio viene assegnata annualmente dal Consiglio di Corso di Studio su proposta del Coordinatore del Soggetto Promotore.
6. Nel rispetto dei criteri generali definiti dal Consiglio di Corso in materia di programmazione didattica delle attività formative professionalizzanti, per ogni studente inserito in tirocinio presso il Soggetto Ospitante, all'inizio di ogni Anno Accademico viene predisposto su proposta del Coordinatore Didattico, un progetto formativo tecnico-pratico comprendente:
 1. i nominativi dei tirocinanti;
 - le strutture ed il settore del Soggetto Ospitante presso cui si svolge il tirocinio;
 2. gli obiettivi formativi da raggiungere;
 3. gli indicatori per la valutazione delle competenze raggiunte;
 4. le modalità specifiche di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione della durata e dei tempi di presenza;
 5. i nominativi dei Tutor professionali di riferimento interno del Soggetto Ospitante;
 6. gli estremi identificativi delle coperture assicurative contro gli Infortuni e la Responsabilità Civile.

7. Le competenze acquisite dallo studente con le attività formative di tirocinio sono sottoposte a valutazione da parte degli Assistenti di tirocinio e Tutor professionali attraverso la compilazione di apposite schede di valutazione.
8. È fatto divieto di utilizzare i Tirocinanti in sostituzione del personale:
 - assunto con contratti a termine nei periodi di picco dell'attività;
 - aziendale nei periodi di assenza per malattia, maternità o ferie;
 - necessario per colmare le vacanze in organico;
 - sospeso per Cassa Integrazione.
9. Ai Tirocinanti non possono essere assegnate attività che non rispettino gli obiettivi del progetto ovvero necessarie per acquisizione di professionalità elementari, connotate da compiti generici e ripetitivi.
10. Il tirocinio ha carattere curricolare, secondo le previsioni della Delibera Regionale citata in premessa ed è escluso pertanto dall'obbligo di comunicazione di avvio e cessazione ai sensi dell'art. 1 Legge n. 296/2006.

ART. 3

1. Le parti concordano che il tirocinante durante lo svolgimento del tirocinio:
 1. è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di tirocinio con l'attività del datore di lavoro;
 2. deve rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed in particolare l'articolazione oraria, i contenuti e l'effettiva frequenza alle attività formative erogate ai sensi del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro";
 3. è autorizzato, per la durata del presente accordo e ai sensi dell'articolo 4 paragrafo 10 del Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali (RGPD 679/2016), a compiere le operazioni di trattamento dei dati necessarie allo svolgimento del tirocinio attenendosi agli obblighi di riservatezza in relazione ai dati e alle informazioni acquisite, conformemente alle istruzioni impartite dal soggetto ospitante in qualità di Titolare del trattamento
 4. deve adottare le linee di condotta prescritte dal Codice di comportamento del Soggetto Promotore, di cui al D.P.R. n.62 del 16.04.2013, nonché dal Codice di comportamento del Soggetto Ospitante (disponibile sul sito www.ats-brescia.it o consultabile direttamente presso la Sede dell'Agenzia di Tutela della Salute di Brescia).
2. Il Tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al Coordinatore Didattico, al Tutor Didattico e all'Assistente/Tutor di Tirocinio del Soggetto Ospitante.

Il tirocinio si considera sospeso in caso di malattia, astensione obbligatoria per maternità o altre cause gravi non dipendenti dalla volontà del Tirocinante.

Al termine del tirocinio, il Tirocinante ha diritto alla certificazione delle competenze acquisite, ai fini della definizione del proprio profilo formativo e professionale o di ingresso/reingresso in percorsi formativi di istruzione e formazione professionale.
3. Qualora il tirocinante assumesse comportamenti lesivi di diritti o interessi della Struttura Ospitante, ovvero commettesse gravi violazioni degli obblighi di cui sopra, il Soggetto Ospitante potrà, previa informazione al Tutor / Coordinatore Didattico, sospendere o interrompere lo svolgimento del tirocinio.

ART. 4

1. L'attuazione del progetto formativo tecnico/pratico prevede periodiche riunioni tra il personale individuato dal "Soggetto Ospitante" ed il personale del "Soggetto Promotore" al fine di pianificare, monitorare e valutare i processi formativi ed apportare, ove necessario, le idonee modifiche per avviare e mantenere un contesto di tirocinio adeguato che faciliti i processi di apprendimento indirizzati all'acquisizione delle competenze professionali richieste.

ART 5

1. Come dall'art.8 della convenzione tra l'Università degli Studi di Brescia e l'ASST Spedali Civili di Brescia, il servizio mensa per gli studenti del corso è a carico del Soggetto Promotore; il Soggetto Ospitante, se dispone del servizio mensa per i propri dipendenti, deve garantire agli studenti che lo richiedono, la fruizione del servizio mensa alle stesse

condizioni del proprio personale dipendente e che l'eventuale onere derivante da tale fruizione sarà rimborsato dal "Soggetto Promotore", su richiesta del "Soggetto Ospitante", nonché l'onere eventuale derivante dal noleggior delle divise.

ART. 6

1. La sorveglianza sanitaria di cui agli artt.39 e 41 del D.Lgs n.81/2008 è garantita dal Soggetto Promotore - Servizio di Medicina Preventiva Aree Convenzionate; i referti relativi ed ogni documentazione di carattere sanitario sono conservati in una cartella sanitaria personale presso il medesimo Servizio;
Tutti gli Studenti tirocinanti sono in possesso di certificato di idoneità e sono sottoposti a sorveglianza sanitaria annuale.
E' fatta salva per il Soggetto Ospitante - ove ritenuto opportuno dallo stesso - effettuare a proprie spese la sorveglianza sanitaria di cui agli artt.39 e 41 del D.Lgs n.81/2008; in tale ipotesi, i relativi referti ed ogni documentazione di carattere sanitario devono essere conservati in una cartella sanitaria personale presso la Struttura del Soggetto Ospitante.
2. Riguardo alla formazione e informazione di base degli studenti del Corso di Studio in Tecniche di Laboratorio Biomedico in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro come da D.Lgs 81/2008, si rimanda agli obblighi previsti dalla legge nei confronti dell'Ente formatore. La Struttura Ospitante garantisce, per parte sua:
 - la formazione sui rischi specifici ex artt. 36 e 37 del D.Lgs. n.81/08 e s.m.i.;
 - l'eventuale fornitura di dispositivi di protezione individuale;
 - che i luoghi di lavoro delle strutture aziendali presso le quali gli studenti svolgono le attività di tirocinio siano conformi alle norme in materia di sicurezza sul lavoro, di igiene, di uso didattico, per l'accesso e la frequenza delle attività;
3. Ai sensi dell'art.8 della convenzione, l'Università degli Studi di Brescia garantisce agli studenti idonea copertura assicurativa contro gli infortuni, in termini analoghi a quanto previsto dal D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 - codice INAIL dell'Università degli Studi di Brescia n.5887573 - e la copertura assicurativa per la Responsabilità Civile verso terzi.
4. Il Soggetto Promotore dichiara che ogni studente è assicurato dall'Università degli Studi di Brescia contro gli Infortuni Compagnia AmTrust International Underwriters polizza n. IT01016A decorrenza 31.3.2018 - 31.3.2023 e per la Responsabilità Civile Verso Terzi Compagnia Axa Assicurazioni polizza n. 402993018 Decorrenza 31.3.2018 - 31.3.2023; inoltre gli studenti tirocinanti godono della copertura assicurativa INAIL solo per infortuni occorsi durante l'attività di tirocinio e con prognosi superiore a tre giorni.
5. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il Soggetto Ospitante si impegna a segnalare l'evento entro i tempi previsti (48 ore dall'accaduto) a: Ufficio Protocollo Università degli Studi di Brescia, Piazza Mercato n.15, 25121 Brescia - Dott.ssa Paola Luccitti - Tel. 030/2989245 - Fax 030/2989259, e-mail: paola.luccitti@unibs.it, facendo riferimento al numero di polizza, oltre che al Coordinatore Didattico del Corso e alla Segreteria dei Corsi di Laurea delle professioni sanitarie. Per ogni ulteriore precisazione, è possibile consultare il sito web dell'Università degli Studi di Brescia, www.unibs.it, seguendo il percorso: "SERVIZI - SERVIZI PER TUTTI - ASSICURAZIONI - STUDENTI PROFESSIONI SANITARIE".

ART. 7

1. Le parti dichiarano di accettare il contenuto dei rispettivi Codici Etici e dei Piani Triennali di Prevenzione della corruzione e Trasparenza (PTPCT), di cui hanno preso visione (per il Soggetto Promotore sul sito web aziendale www.asst-spedalivicivi.it e per il Soggetto Ospitante sul sito web www.ats-brescia.it o presso la sede medesima) e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla convenzione in oggetto, comportamenti conformi alle previsioni ivi contenute. La violazione dei Codici Etici e dei PTPCT da parte dei Contraenti, comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il diritto degli stessi di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

ART. 8

1. La presente convenzione, una volta sottoscritta, decorre dall'Anno Accademico 2020/2021 e termina con l'Anno Accademico 2022/2023; è rinnovabile su richiesta del Soggetto

Promotore, salvo disdetta da comunicare con preavviso di almeno 60 giorni mediante comunicazione inviata a mezzo Raccomandata a/r o tramite casella di Posta Certificata.

ART. 9

1. Per tutto quanto non previsto, le parti convenute fanno riferimento alle disposizioni vigenti in materia.

ART. 10

1. La presente scrittura è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 Aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni, a cura e con spese a carico della parte richiedente.

La stessa è soggetta ad imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi DPR 26 Ottobre 1972, n.642 - Allegato A- Tariffa parte I - articolo 2 il cui pagamento complessivo è assolto in modo virtuale dal Soggetto Promotore, giusta autorizzazione n.146728 del 30/12/2015 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Brescia 1, codice TMJ.

Il Soggetto Ospitante si impegna a corrispondere al Soggetto Promotore un importo pari alla metà dell'imposta complessiva dovuta (o secondo disposizioni di legge).

ART. 11

1. Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento EU (RGPD 679/2016) i dati trattati nell'ambito della presente convenzione saranno utilizzati esclusivamente per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione della convenzione stessa.

ART. 12

1. Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente convenzione, si rinvia alle norme vigenti in materia.

Consapevoli delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in materia di documentazione amministrativa, il Soggetto Promotore e il Soggetto Ospitante dichiarano, per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità, il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.G.R. Regione Lombardia del 17.01.2018, n. X/7763.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firmato digitalmente
Per il Soggetto Ospitante
A.T.S. di Brescia
Per delega del Direttore Generale
Il Direttore del Servizio Gestione Personale
e Sviluppo Professionale
Dott. Bruno Galetti

Firmato digitalmente
Per il Soggetto Promotore
ASST degli Spedali Civili di Brescia
Per delega del Direttore Generale
Il Direttore U.O.C.
Affari Istituzionali e Territoriali
Dott.ssa Silvia Mentasti